

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE VII

in composizione monocratica, nella persona del dott. Angelo Napolitano,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA TRA  
FALLIMENTO S.P.A.

ATTORE

E

BANCA S.P.A.

CONVENUTA

Oggetto: azione revocatoria fallimentare

Conclusioni: come da verbale di udienza del 6/3/2014, che qui si abbiano per ripetute e trascritte.

MOTIVI INFATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La curatela ha premesso che in data 26/11/2009 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento della s.p.a. (d'ora in poi "società fallita"), che si occupava di allestimenti e arredamenti navali e terrestri.

Dalla documentazione esaminata dal curatore, è emerso che la società fallita intratteneva rapporti di conto corrente con la Banca.

In particolare, erano operativi un conto corrente ordinario n. omissis e due conti "sovvenzione", nn. omissis e omissis, sui quali venivano anticipate le fatture emesse dalla società fallita nei confronti di diversi clienti.

Il conto ordinario era affidato per un importo di euro 75.000.

Il conto sovvenzione n. omissis risultava destinato esclusivamente all'incasso delle fatture precedentemente scontate emesse dalla società fallita nei confronti della s.r.l..

Il detto conto anticipi era affidato per un importo di euro 600.000.

L'altro conto "sovvenzione", contrassegnato dal n. omissis, risultava destinato all'incasso di fatture emesse nei confronti di altri clienti, in particolare della società Alfa s.p.a..

Tale ultimo conto era affidato per un importo di euro 700.000, dopo essere stato ridotto dall'originario importo di euro 1.143.000, come si evince dalla comunicazione del 21/3/2008, prodotta in atti.

Tramite questi conti sovvenzione, sulla base di accordi contrattuali, la banca provvedeva, sulla base delle fatture presentate, a versare in favore della fallita s.p.a. l'importo pari all'80% di quanto fatturato.

Il versamento avveniva tramite giroconto dal conto anticipi al conto ordinario. Intervento il pagamento da parte del terzo, alla scadenza della fattura, l'importo veniva accreditato sul conto anticipi ed andava a beneficio della banca.

In data 8/4/2009, con valuta anticipata al 6/4/2009, la s.r.l. provvedeva a bonificare l'importo di euro 390.564,68 con la descrizione "da s.r.l. per vs. fattura n. omissis commessa omissis" sul conto corrente ordinario n. omissis della fallita.

Tale pagamento avrebbe riguardato una fattura emessa dalla fallita nei confronti della s.r.l. non anticipata dalla banca, e sarebbe stato effettuato dal debitore non già sul conto anticipi, ma (al di fuori del meccanismo posto in essere tra banca e correntista) direttamente sul conto ordinario.

Al momento del pagamento in questione, il conto ordinario n. omissis presentava, come risulta dall'estratto conto, uno scoperto di euro 145.142,88, a fronte di un fido di euro 75.000.

Invece, nel medesimo contesto temporale, entrambi i conti sovvenzione risultavano esposti, ma nei limiti dei fidi accordati.

La somma bonificata in parte è stata incamerata sul conto corrente ordinario, in parte è stata girocontata (sempre in data 8/4/2009, con valuta 8/4/2009) dal conto ordinario n. omissis al conto anticipi n. omissis.

In particolare, della complessiva somma di euro 390.564,68, euro 315.000 sono confluiti sul conto anticipi, mentre il minor importo di euro 75.564,68 è stato incamerato sul conto corrente ordinario.

Il conto anticipi n. omissis, così, grazie all'operazione di giroconto, da un saldo negativo di euro 600.000 si riduceva ad euro 285.000.

Poco dopo, in data 28/4/2009, la banca revocava le facilitazioni creditizie accordate alla fallita, invitandola al rimborso integrale dei seguenti importi:

euro 73.356,26, quale saldo debitore del conto corrente n. omissis, oltre spese ed interessi a partire dall'1/4/2009; euro 682.145,30, quale saldo debitore del conto anticipo fatture n. omissis, oltre spese ed interessi a partire dall'1/4/2009; euro 285.000, quale saldo debitore del conto anticipo fatture n. omissis, oltre spese ed interessi a partire dall'1/4/2009.

Il fallimento, sulla base delle precedenti esposizioni in punto di fatto, ha dedotto che della somma complessiva di euro 390.594,68, bonificata dalla s.r.l., la banca ha trattenuto sul conto ordinario la somma di euro 75.564,68, sufficiente per far scendere l'esposizione del conto ordinario entro i limiti del fido: 73.356,26 a fronte di un fido concesso per euro 75.000.

Al contempo, senza alcun ordine da parte della società fallita, correntista, e senza nessuna giustificazione causale, girocontando la somma di euro 315.000 sul conto sovvenzione n. omissis, ha abbattuto di un pari importo l'esposizione della società fallita con riferimento al detto conto.

A detta del fallimento, tale operazione costituirebbe una operazione anomala, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, L.F.

Il giroconto, infatti, non avrebbe avuto alcun collegamento con fatture scontate, scadute e impagate.

L'accredito sul conto anticipi, pertanto, costituirebbe un pagamento di cui la banca si sarebbe illegittimamente avvantaggiata, nella misura in cui, invece di trattenere integralmente quanto percepito con il bonifico sul conto ordinario, avrebbe ridotto in maniera del tutto anomala la esposizione del conto anticipi, utilizzando una provvista che non le competeva.

In base agli accordi intercorsi tra le parti, infatti, la banca avrebbe potuto girocontare sul conto ordinario somme incassate solo se si fossero riferite a fatture da essa scontate.

Operando nel modo censurato qui dal fallimento attore, la banca avrebbe ridotto notevolmente, nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, la esposizione debitoria della fallita, come emergente sul conto ordinario.

La anomalia della operazione posta in essere dalla banca, dunque, sarebbe consistita proprio nell'aver indebitamente girocontato sul conto anticipi, abbattendo la relativa esposizione debitoria della fallita, una somma destinata ad essere incamerata sul conto ordinario, in quanto riferita a fatture non oggetto di precedente sconto da parte dell'istituto di credito.

Inoltre, dal bilancio al 31/12/2008, la banca avrebbe potuto e dovuto conoscere, quale operatore qualificato, lo stato di insolvenza in cui versava la fallita, già pesantemente esposta nei confronti di altri istituti di credito.

La conoscenza dello stato di insolvenza della fallita, inoltre, sarebbe confermata dalla circostanza che solo dopo venti giorni dalla rimessa qui impugnata per revocatoria, la banca avrebbe revocato ogni fido riconosciuto alla fallita.

Tanto premesso, il fallimento ha chiesto al Tribunale di revocare l'accredito sul conto sovvenzione n. omissis di euro 315.000, con conseguenziale condanna della banca convenuta alla restituzione in favore della curatela della relativa somma, oltre interessi ed accessori, ed oltre alle spese del giudizio.

Si è costituita la Banca s.p.a., eccependo che l'operazione di giroconto da essa posta in essere non rientrerebbe nella previsione di cui all'art. 67, comma 1, n. 2 L.F..

In particolare, non vi sarebbe alcuna anomalia di tale operazione e, inoltre, l'esposizione debitoria sul conto sovvenzione n. omissis da parte della fallita, non sarebbe derivata da un debito scaduto ed esigibile, visto che quel conto era affidato per un importo maggiore della somma girocontata, sicché non vi sarebbero i presupposti della norma invocata dalla curatela.

La banca, dunque, ha chiesto il rigetto della domanda del fallimento, con vittoria delle spese di lite.

Dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., con cui le parti hanno ribadito le loro posizioni, e ritenuta la causa istruita documentalmente, all'udienza del 6/3/2014 le parti hanno precisato

le conclusioni, sulla base delle quali il Giudice ha assegnato il giudizio in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle scritture conclusionali.

La domanda è infondata.

Occorre preliminarmente rilevare che il giroconto della somma di euro 315.000 dal conto ordinario al conto sovvenzione è avvenuto in una data anteriore al semestre dalla dichiarazione di fallimento.

Sicché, per invocare la revocabilità del pagamento sotteso a quella operazione, il fallimento ha invocato il primo comma, n. 2, dell'art. 67 L.F.

Senonché, è lo stesso fallimento a dire che il conto di destinazione, n. omissis, era ancora affidato per un importo maggiore di euro 315.000.

Solo dopo venti giorni dalla data del giroconto in questione la banca aveva provveduto a revocare i fidi alla società fallita.

Se così stanno le cose, per stessa ammissione del fallimento attore, il debito che la somma di euro 315.000 sarebbe andata a "estinguere" non era, in realtà, un debito scaduto ed esigibile: il fallimento non ha dedotto che la fallita aveva nei confronti della banca convenuta una esposizione extrafido pari ad almeno 315.000 euro.

Ne consegue che manca uno dei presupposti oggettivi ai quali la norma di cui all'art. 67, primo comma, n. 2 L.F. subordina la revocabilità dell'operazione posta in essere dalla banca convenuta e censurata dal fallimento attore.

Né potrebbe sostenersi che dopo la riforma dell'azione revocatoria fallimentare recata dalla legge n. 80/2005, di conversione del decreto legge n. 35/2005, la revocabilità delle rimesse bancarie sia stata sganciata dai requisiti di esigibilità dei debiti oggetto degli atti estintivi.

Dal combinato disposto dei primi due commi dell'art. 67 L.F., con la lettera b) del terzo comma dello stesso articolo e la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 70 L.F., infatti, emerge che la revocabilità (lett. b, ultima proposizione) delle rimesse su un conto corrente bancario è l'eccezione rispetto alla norma dell'irrevocabilità (terzo comma dell'art. 67 L.F.) a sua volta eccezionale rispetto alle disposizioni che regolano la revocabilità degli atti e dei pagamenti di cui ai primi due commi dell'art. 67 L.F.

E la condizione al ricorrere della quale si verifica la eccezionale revocabilità è che le rimesse "abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca".

Invece, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 70 L.F. si occupa di fissare il criterio per determinare la somma da restituire in conseguenza della revoca delle rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca.

Orbene, l'eccezionalità della revocabilità delle rimesse, il cui presupposto, dato dalla consistente e durevole riduzione dell'esposizione debitoria del fallito, il fallimento non si è minimamente curato di dedurre e di provare, non esclude che, comunque, asserita e dimostrata la revocabilità delle rimesse medesime, l'azione revocatoria sia retta dagli stessi presupposti oggettivi e soggettivi fissati, in generale, dai primi due commi dell'art. 67 L.F.

Sicché, oltre all'elemento temporale, che fa da discriminare per l'applicazione del primo comma o del secondo comma, ed oltre alla anormalità del mezzo di pagamento, se l'atto che si impugna in revocatoria rientra nella

fattispecie di cui al primo comma dell'art. 67, n. 2, L.F., si deve anche dimostrare che il debito pecuniario estinto fosse scaduto ed esigibile; cosa che è esclusa dallo stesso fallimento attore nell'atto di citazione.

Ne consegue il rigetto della domanda attorea.

Il fatto che la causa sia stata iscritta a ruolo a debito con l'ammissione al gratuito patrocinio consiglia l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta la domanda.

Compensa le spese del giudizio.

Napoli, 10/8/2014

Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS